



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività  
Servizio Turismo

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, della progettazione, realizzazione e gestione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, di servizi tipici della DMO città di Napoli, nonché, in ottica strategica ed integrata, di azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica.**

## **Premesse**

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Destination Management Organization (DMO) è lo strumento per la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accoglienza, esperienze, risorse umane, marketing, immagine e prezzi). Possono parteciparvi organizzazioni nazionali per il turismo, oppure organizzazioni di livello regionale o provinciale.

L'attività di Destination Management si inserisce in contesti territoriali dove operano una molteplicità di attori che controllano le risorse ed i servizi turistici. In tal caso, la polverizzazione dei processi decisionali conferisce al Destination Management la tipica natura del meta-management, attraverso il coordinamento, nella logica del network, dei diversi soggetti (individualmente organizzati) che svolgono la propria attività economica nel territorio.

Il Comune di Napoli ha già intrapreso un'attività propulsiva in materia di turismo, allo scopo di svolgere il proprio ruolo istituzionale sul territorio, anche finalizzato a realizzare reti istituzionali di cooperazione, promozione e fruizione turistica.

A tal proposito il Comune di Napoli ha già, nel DUP 2022-24, previsto una serie di azioni volte a definire lo sviluppo per il rilancio turistico-economico del territorio che sono state ulteriormente sviluppate e delineate in maniera dettagliata nel Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2023/2025 – Ambito Strategico “La città dello Sviluppo” - linea programmatica: “un turismo da capitale europea” Missione 07 – Turismo.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2022, l'Amministrazione, in linea con le strategie definite nei documenti di programmazione, tramite il Servizio Turismo, ha già avviato alcune attività necessarie a perseguire gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel percorso di sviluppo, quali la realizzazione, organizzazione e gestione di un Osservatorio tecnico turistico, finalizzato a monitorare ed elaborare i dati sui flussi turistici nazionali ed internazionale nella Città di Napoli; la definizione del “Brand Napoli” e il relativo piano di lancio e l'organizzazione dei Fam Trips rivolti a diversi stakeholder nazionali e internazionali, finalizzati alla valorizzazione della destinazione Napoli.

L'Amministrazione risulta anche destinataria di due finanziamenti da parte del Ministero del Turismo:

- un finanziamento denominato “Napoli TouristTech”, per l'importo complessivo di euro 1.200.000,00, finalizzato a sostenere le progettualità promosse per la valorizzazione dei siti UNESCO.
- un finanziamento denominato "Napoli CultourTech 2022", per l'importo complessivo di 2 mln di euro, riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il presente capitolato riguarda l'affidamento della a progettazione, realizzazione e gestione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, di servizi tipici della DMO città di Napoli, nonché, in ottica strategica ed integrata, di azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica, attraverso la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (di seguito Codice).

Il presente capitolato disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le regole relative ai servizi da affidare durante la validità dell'accordo quadro, la tipologia di prestazioni affidabili elencate di seguito nel presente Capitolato, la durata dell'accordo quadro, il tetto di spesa complessiva entro il quale potranno essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali. Con la conclusione dell'accordo, l'impresa aggiudicatrice si impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti nell'ambito dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

L'Amministrazione comunale di Napoli intende affidarsi ad operatori economici specializzati che eroghino servizi di progettazione strategica, promozione, promo-commercializzazione della destinazione turistica Città di Napoli, al fine di realizzare una proposta turistica forte ed identitaria e metterla a sistema, a partire dalle iniziative ed idee elaborate nel corso degli anni e quelle in corso di realizzazione dettagliatamente descritte di seguito.

Gli strumenti chiave consistono nel perseguimento di azioni di marketing finalizzate ad implementare e potenziare il brand turistico rappresentato dal territorio del comune partenopeo.

Inoltre, si rende necessario acquisire supporto nella definizione di azioni tailor-made, aderenti alle necessità specifiche del mercato e della destinazione di riferimento, con un approccio flessibile e dinamico per una valutazione della migliore strategia e la conseguente realizzazione delle relative opportune azioni a breve e medio termine (massimo tre anni), coinvolgendo anche ulteriori attori del territorio.

I soggetti che saranno selezionati, a seguito della presentazione della proposta progettuale, supporteranno gli uffici del Comune di Napoli nella realizzazione dei servizi tipici di una DMO, che si articoleranno nelle seguenti macro-aree:

- Progettazione e Marketing strategico;
- Servizio di Ufficio stampa e media, P.R., promozione, specialisti del settore turistico;
- Gestione dei canali social;
- Sviluppo offerta turistica;
- Digitalizzazione dell'Offerta Turistica e della Destinazione;
- Coordinamento delle attività tipiche della DMO città di Napoli e supporto all'Ufficio del Turismo;
- migliorie.

## **Articolo 2 Durata**

La durata complessiva dell'appalto è di 25 mesi.

Gli oneri relativi al presente accordo quadro trovano copertura finanziaria con risorse derivanti dalla tassa di soggiorno. Per tale motivo, i servizi prestati dall'operatore economico che verrà individuato con la presente procedura, verranno pagati in modalità trimestrale dopo aver provveduto all'accertamento dell'entrata (tassa di soggiorno).

L'avvio dell'esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l'adozione di apposito provvedimento. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell'art. 8 della L.120/2020, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione. In tal caso la durata del servizio decorrerà dalla data dell'avvio dell'esecuzione anticipata. Eventuali ritardi nell'avvio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna al Comune, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario. Il Dirigente, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto o si deve provvedere all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, della modifica della durata del contratto fino a recedere dallo stesso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno – a nessun titolo – essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

## **Articolo 3 Importo**

L'importo complessivo massimo presunto per le attività previste è pari a € 1.650.000,00 oltre Iva, così suddiviso:

- € 50.000,00 per l'anno 2023;
- € 700.000,00 per l'anno 2024;
- € 900.000,00 per l'anno 2025;

## **Articolo 4 Obiettivi**

L'obiettivo alla base dello sviluppo di azioni riconducibili al DMO è coordinare, valorizzare e sviluppare il potenziale di una filiera turistica all'interno di un processo di aggregazione che, anche grazie a forme di diversificazione e destagionalizzazione dei flussi turistici, è orientato ad accrescere i livelli della domanda potenziale e di migliorare la gestione delle destinazioni per sviluppare l'offerta turistica sia a livello nazionale che internazionale.

## **Articolo 5**

### **Oneri per la sicurezza**

In riferimento alla tipologia del sistema di servizi da appaltare, si precisa che gli oneri di sicurezza, nel caso di specie, sono pari a zero, considerato che il servizio posto a gara ha ad oggetto prevalentemente prestazioni di natura intellettuale.

## **Articolo 6**

### **Sede delle attività**

In considerazione della tipologia di servizi offerti gli stessi si estenderanno all'intero territorio della Città di Napoli.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dell'aggiudicatario**

L'affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico e a costituire la cauzione definitiva.

L'affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;

- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

- L' affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

### **Articolo 8** **Modalità di pagamento ed anticipazioni**

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti, previa presentazione di apposita fattura trimestrale, corredata da giustificative di spesa fiscalmente validi. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)", laddove ne ricorra il caso.

Tutte le spese non previste all'interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: 093KSY

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1137 – Tale codice va inserito nel campo "Riferimento amministrativo" presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, erogherà all'aggiudicatario un'anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 9 Gruppo di lavoro**

L'aggiudicatario della presente gara si impegna, entro 15 giorni, dalla stipula dell'accordo quadro, a costituire un gruppo di lavoro così come descritto nei requisiti di esecuzione di cui al punto 7.4 del disciplinare.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna a costituire un gruppo di lavoro con comprovata esperienza almeno triennale in attività simili a quelle oggetto del presente avviso (comunicazione, promozione, social media management, PR, attività di supporto ad osservatori/centri di monitoraggio).

### **Articolo 10 Rapporti con il Comune**

L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché, la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.

In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

### **Articolo 11 Trattamento dei dati personali**

L'aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza. Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli.

Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle

violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).

## **Articolo 12 Deposito cauzionale**

A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l'ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La costituzione della cauzione definitiva dovrà avvenire all'atto della firma dell'accordo quadro e per il suo intero ammontare. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

## **Articolo 13 Revisione prezzi**

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. Nel secondo anno, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, opererà eventualmente la revisione dei prezzi sulla base del costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali annuali ove variato rispetto a quello considerato a base di gara.

## **Articolo 14**

### **Contestazione disservizi e procedure di addebito**

Il Dirigente Norma Carla Pelusio è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale.

Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per contro dedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Tali penalità verranno applicate altresì, commisurate al danno, anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014.

## **Articolo 15**

### **Sospensione, Risoluzione del contratto e recesso**

Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 107 del Codice.

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del Codice.

Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi o reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

1. qualora la ditta non avvii il servizio o lo sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni, per un periodo superiore a 10 giorni;
2. in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, compreso l'utilizzo, la gestione o la fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
3. gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
4. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto;
5. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;

6. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
7. in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
8. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
9. in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
10. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata;
11. ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come la grave e reiterata violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli (Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 e ss.mm.ii).

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

L'impresa riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l'impresa inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocate in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante

procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

## **Articolo 16** **Definizione delle controversie**

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata al giudice amministrativo del foro Napoli

## **Articolo 17** **Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

### *Protocollo di legalità*

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it), unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni.

Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

### *PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI*

*sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8) ART. 2*  
*La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.*

*Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione*

*di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:*

*a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;*

*b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;*

*c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*

*I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*

*II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*

*III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*

*decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior*

danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

### ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

## ART. 8

*La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:*

### *Clausola n. 1*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### *Clausola n. 2*

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).*

### *Clausola n. 3*

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### *Clausola n. 4*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

### *Clausola n. 5*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul*

*lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

*Clausola n. 6*

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

*Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3*

*“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore.”*

Programma 100 In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

### **Articolo 18**

#### **Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Articolo 19**

#### **Normative contrattuali**

Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.